



CITTÀ DI CONEGLIANO

(C.A.P. n. 31015)

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA SINDACALE N. 29 DEL 23-02-2020


OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente. Emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO

VISTO lo scenario epidemiologico attuale che ha interessato alcuni Comuni della Regione Veneto;
VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute 21 febbraio 2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
VISTA l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1 in data 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Veneto;
VISTE le dimensioni del fenomeno epidemico e il potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, in assenza di immediate misure di contenimento;
PRESO ATTO del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;
RITENUTO necessario e urgente rafforzare le misure di sorveglianza sanitaria adottate, per il periodo di tempo necessario a prevenire e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19;
RITENUTO pertanto che ricorrono le condizioni di necessità e urgenza di cui al richiamato articolo 32 legge 833/1978 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte ridurre il rischio di contagio;
VISTI gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- a) La sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni;
- b) La sospensione delle attività degli asili nido pubblici e privati;
- c) La chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative a distanza;
- d) Le sospensioni dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;
- e) La sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
- f) La previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Veneto da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (dipartimentoprevenzione.pieve@aulss2.veneto.it).



CITTÀ DI CONEGLIANO

(C.A.P. n. 31015)

PROVINCIA DI TREVISO

Le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sottoriportate:

- 1) Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- 2) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- 3) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- 4) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- 5) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- 6) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcool;
- 7) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate;
- 8) I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;
- 9) Contattare il Numero Verde regionale 800462340 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni;
- 10) Qualora non necessario evitare luoghi chiusi e di grande aggregazione;
- 11) Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.

DISPONE

I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia fino a tutto il 01.03.2020.

Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico. Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE ALTRESI'

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio telematico;
la più ampia diffusione ai soggetti interessati.

Conegliano, 23 febbraio 2020

IL SINDACO
(ing. Fabio Chies)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD) e s.m.i.